



Lombardia

AVVISO ANPAL FONDO NUOVE COMPETENZE

Finalità

Gli interventi del FNC prevedono il riconoscimento di **contributi finanziari** in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale per i quali le ore in **riduzione dell'orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori**, individuate dal datore di lavoro in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi, in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa e finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

Dotazione finanziaria

L'art. 88 comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2020 prevede risorse per **€ 730 milioni** per annualità 2020 e 2021). Lo stesso articolo prevede altresì che ulteriori conferimenti di risorse potranno essere disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, inoltre le stesse amministrazioni potranno erogare ulteriori conferimenti attingendo a risorse proprie. Non è esclusa la possibilità che l'intervento venga rifinanziato.

Soggetti richiedenti

Possono partecipare **tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti** e che applicano il CCNL e che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.

Tipologia ed entità dell'agevolazione

Il FNC **rimborso integralmente (100%) il costo delle ore di lavoro dei lavoratori** impegnati nella frequenza delle attività formative.

Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una "misura generale" applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici.

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell'ambito degli aiuti di stato; d'altra parte qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest'ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato. Il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all'art 13 della legge 68/1999 per l'assunzione delle persone con disabilità non rientrano nella definizione di "altri finanziamenti pubblici". La definizione di "altri finanziamenti pubblici" è strettamente legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di rimodulazione.

Al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).

Accordi collettivi

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell'accordo sindacale può avvenire anche tramite le mail che rechino il dominio dell'OO.SS.

Il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo.

Progetti formativi



Il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all'istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Si esclude, pertanto, che i progetti formativi possano riguardare le attività previste dall'Accordo Stato Regioni (D. Lgs. n.81/08).

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze **per ogni lavoratore è pari a 250 ore**. Le attività di sviluppo delle competenze **si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione** della domanda da parte di ANPAL.

I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Si conferma, quindi, la compatibilità tra l'accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.

Il presupposto per la concessione del contributo è costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa. Premesso ciò, il ricorso al *training on the job* è possibile purché:

- Sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di quest'ultimo.
- Il progetto formativo quantifichi puntualmente le ore destinate al training on the job;
- Le ore destinate al *training on the job* siano quantitativamente fissate in misura marginale rispetto alle ore destinate alle attività formative.

Soggetti erogatori dei percorsi formativi

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli **enti accreditati** a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione **la stessa impresa** che ha presentato domanda di contributo, laddove l'accordo collettivo lo preveda. In questo caso l'impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

L'Avviso prevede che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano **obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite** dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. Gli attestati/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al Progetto di sviluppo delle competenze e che "sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13". L'attestato di frequenza eventualmente deve includere l'indicazione delle competenze acquisite.

Spese ammissibili

Il FNC non finanzia il costo delle attività formative ma integralmente (100%) il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR.

L'attività di formazione deve essere avviata dopo l'approvazione dell'istanza da parte di ANPAL.

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.



Si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall'approvazione della domanda da parte dell'ANPAL ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.

Il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo.

Una volta che ANPAL valuta ammissibile l'istanza di finanziamento, comunica l'ammissione dell'istanza tanto all'impresa richiedente, tanto a INPS, che eroga all'impresa richiedente un anticipo pari al 70% del valore complessivo stimato. Analogamente, in sede di rendiconto finale delle attività, l'impresa presenta la richiesta di saldo ad ANPAL, che, valutata la richiesta, ne comunica l'approvazione tanto all'impresa tanto a INPS, che eroga il saldo.

Presentazione delle istanze

Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell'avviso.

La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell'azienda o da suo delegato, può avvenire a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito di ANPAL.

ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo. Il presupposto per l'utilizzo dell'applicativo da parte del soggetto richiedente è l'essere in possesso di identità SPID.

Con successiva comunicazione di ANPAL sarà indicata la data dalla quale l'applicativo diverrà operativo per la presentazione dell'istanza e per la richiesta di saldo.

Inizialmente la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo avverrà tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it

La eventuale delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all'istanza di contributo,

L'istanza può essere sottoscritta anche digitalmente.

All'istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:

- l'accordo collettivo;
- il progetto formativo;
- l'elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall'Allegato 2 dell'Avviso;
- eventuale delega del rappresentante legale, corredata dal documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000.

Tipologia di procedura e rendicontazione

Ricevuta l'Istanza ANPAL procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche della programmazione regionale in materia di formazione continua. Le Regioni/PA interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo. All'esito del parere richiesto ANPAL provvede a determinare l'approvazione o il rigetto dell'istanza.

La richiesta di saldo deve essere obbligatoriamente corredata da:

- le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- l'elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell'orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall'Allegato 4 dell'Avviso;
- le informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate mediante l'Allegato 5 dell'Avviso.